



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



Nella qualità di Soggetto Attuatore

(Decreto Commissariale n.49 del 21 giugno 2005)

DECRETO n. 4 del 3 MAR, 2006

Oggetto: Pontina Ambiente S.r.l. con sede legale in Roma, via Pontina 543 – C.F. e P.IVA 04941531008 – Approvazione del piano di adeguamento del VI invaso della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano, ai sensi del D.Lgs. 36/2003.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la direttiva del Consiglio n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e a controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2000/532/CE, così come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/573/CE e 2001/573/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001 n. 443 comma 15, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea 2001/118/CEE del 16 gennaio 2001 di modifica della classificazione europea dei rifiuti;

VISTA la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 come successivamente modificato ed integrato dalla Legge n. 168/05 e dalla Legge 248/05, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare l'art. 17 che testualmente recita "le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere fino al 31 dicembre 2006 i rifiuti per cui sono state autorizzate";

VISTO il D.M. del 3 agosto 2005 recante le disposizioni in materia di Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità a quanto stabilito dal già richiamato D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 24 gennaio 2004, 23 dicembre 2004 e 29 dicembre 2005, con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 maggio 2005, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE le Ordinanze del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 ottobre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio - economico - ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

PRESO ATTO che l'art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 dispone che i poteri conferiti al Commissario delegato sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza e che, pertanto, in virtù del citato D.P.C.M. 29 dicembre 2005, gli stessi sono esercitabili sino alla data del 31 maggio 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 21 giugno 2005, con il quale il dott. Stefano Laporta è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il Decreto Commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano degli Interventi di Emergenza;

VISTA la lettera circolare n. 1 del 2003 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, pubblicata sul BURL del 10 settembre 2003, concernente "Adeguamento delle discariche alle previsioni del D.Lgs. 36/03";



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTO il Decreto Commissariale n. 54 del 23 aprile 2004 con il quale il Commissario Delegato – Soggetto Attuatore ha costituito un Gruppo di lavoro per l'istruttoria dei Piani di adeguamento delle discariche, al fine di:

- verificare la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa ai piani di adeguamento presentati;
- richiedere ed acquisire eventuali integrazioni;
- esaminare nel merito il contenuto della documentazione acquisita;
- esprimere un parere propedeutico alla successiva attività provvedimentoale;

VISTO il documento "Indirizzi per la stesura delle eventuali integrazioni al Piano di adeguamento delle discariche " predisposto dal citato Gruppo di lavoro e funzionale all'istruttoria di approvazione dei più volte richiamati piani di adeguamento;

VISTO l'art. 29, comma 2, della L.R. 27/98, che prevede che *"l'autorizzazione all'esercizio (...) deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali Comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto (...) a favore del Comune sede dell'impianto (...) che deve essere compresa tra il dieci e il venti per cento della tariffa"*;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 36/03 che stabilisce che *"il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costisostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 630/04 così come modificata ed integrata con DGR 221/05 concernente *"Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal D.Lgs. 36/03 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE"*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 15/05 di approvazione della nuova metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTO il Decreto n. 10 del 12 aprile del 2002, con il quale il Vice Commissario delegato ha approvato il progetto presentato dalla Pontina Ambiente s.r.l. relativo al VI invaso della discarica di I categoria sita in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano ed ha autorizzato la stessa società alla realizzazione dell'intervento;

VISTI i Decreti n. 139 del 14 novembre 2002 e n. 45 del 26 maggio 2003 con il quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio ha autorizzato la messa in esercizio del I e del II lotto del suddetto VI invaso;

VISTO il decreto n. 55 del 7 ottobre 2005 con il quale si è provveduto a rinnovare ai sensi dell'art. 28 comma 3 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di preselezione e riduzione volumetrica di RSU e produzione di combustibile derivato dai rifiuti annesso alla discarica in questione;

VISTA la nota prot. 194 del 26 settembre 2003, con la quale la Società Pontina Ambiente S.r.l. ha depositato presso la Regione Lazio il Piano di adeguamento, di cui all'art.17, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, della discarica di I categoria per rifiuti non pericolosi sita in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano;

PRESO ATTO:

- dell'istruttoria svolta dal su richiamato Gruppo di lavoro sul Piano di adeguamento presentato dalla Società Pontina Ambiente S.r.l. e relativo al VI lotto della discarica sita in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano;
- del parere rilasciato dal citato Gruppo di lavoro che evidenzia che detto piano è, essenzialmente, conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. 36/03;
- di quanto riportato nel piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio che prevedeva, già alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione del lotto in questione, l'adozione di accorgimenti tecnici conformi a quanto richiesto dalla direttiva 1999/36/CE;
- di quanto riportato nel Decreto n. 10 del 12 aprile 2002 che specificamente richiedeva la realizzazione di una barriera geologica, alla base e alle pareti, conforme a quanto riportato nell'allegato 2.4.2 del D.Lgs. 36/03, la predisposizione di una rete di raccolta del percolato,



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



di una rete di captazione del biogas nonché la realizzazione, per il monitoraggio delle falde idriche, di più pozzi/piezometri ;

- dei certificati di collaudo trasmessi che attestano la regolare realizzazione delle opere secondo il progetto approvato come adeguato alle prescrizioni impartite;

PRESO ATTO, inoltre:

- che la discarica in questione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996;
- che la stessa è in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 n.250 del 21 settembre 2004;
- che la stessa società, relativamente alla discarica non genera immissioni in corpo idrico superficiale e pertanto non risulta soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 da parte dell'Amministrazione Provinciale competente;
- che l'impianto di preselezione e riduzione volumetrica di RSU e produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) annesso alla discarica risulta autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.Lgs. 152/99 dall'Amministrazione Provinciale di Roma con atti n. 353 del 17 dicembre 2001 – per il quale è in corso la procedura di rinnovo, e n. 573 del 22/11/2005;

PRESO ALTRESI' ATTO , per quanto sopra esposto:

- che gli interventi strutturali necessari per l'adeguamento della discarica in questione al D.Lgs. 36/03 sono riconducibili essenzialmente alla chiusura dei lotti secondo le tecniche costruttive richiamate nell'allegato 1 punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/03;
- che, risultando la discarica realizzata secondo i criteri costruttivi di dell'allegato 1 punto 2 del D.Lgs. 36/03, il piano di adeguamento presentato è finalizzato a garantire una più corretta gestione della discarica riportando, lo stesso, i piani previsti dall'art. 8 del citato D.Lgs. 36/03 a cui la società si dovrà attenere in fase di gestione operativa, sorveglianza e controllo, post operativa e di ripristino ambientale;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



PRESO ATTO infine, che la discarica in questione è a servizio dell'impianto di trattamento e selezione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani autorizzato con decreto n. 55 del 7 ottobre 2005, e che, pertanto, fatte salvo alcune eccezioni, riceverà esclusivamente sovralli provenienti da detto impianto costituendo lo stesso e la discarica un unico processo industriale,;

VISTA la dichiarazione a preventivo dei costi e dei dati tecnici redatta dalla società in conformità al decreto n. 15/05 e in ottemperanza al punto 11 lettera a) del Decreto n. 55/05 su richiamato e trasmessa con nota prot. n. 257 del 27 ottobre 2005, nonché l'attestazione della società di revisione RIA & Partners che certifica una tariffa di accesso all'impianto, comprensiva dei costi di smaltimento in discarica, pari a 101,16 euro tonnellata ;

RILEVATO, pertanto, che l'impianto autorizzato con decreto n. 55 del 7 ottobre 2005 e la discarica oggetto del presente provvedimento sono elementi di un unico ciclo produttivo afferente alla società Pontina Ambiente s.r.l. e funzionale alla corretta gestione dei rifiuti provenienti dal comprensorio di riferimento e che, pertanto, è necessario uniformare quanto riportato nel citato decreto n. 55/05 con quanto riportato nel presente provvedimento facendo, particolare riferimento, ai rifiuti prodotti dall'impianto e conferibili presso la discarica di servizio e alla tariffa di accesso all'impianto;

RILEVATO, inoltre, che la stessa società ha presentato relativamente allo stesso sito e per i rifiuti conferiti a bocca dell'impianto le necessarie garanzie finanziarie per un importo pari a euro 3.098.741,39 a copertura dell'intero ciclo produttivo (impianto e discarica);

RILEVATA, altresì, per quanto attiene la discarica e distintamente dall'impianto, la necessità di acquisire, successivamente alla chiusura dell'invaso in questione, le necessarie garanzie finanziarie di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 36/03;

RILEVATO, infine, così come previsto nella D.G.R. n. 630/04 e s.m.i., l'obbligo da parte della stessa società di procedere all'accantonamento, in apposito rateo di bilancio, della parte di tariffa necessaria per la corrette attività di post gestione che i comuni verseranno in via anticipata;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnico-Scientifica, di cui all'art.4, comma 2, dell'O.P.C.M. 3249/2002, su detto Piano di adeguamento, in data 22 luglio 2005;

VISTA la relazione esplicativa per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento e preselezione annesso alla discarica in questione, predisposta dagli Uffici Commissariali;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di poter rilasciare il provvedimento di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/03 autorizzando contestualmente la prosecuzione dell'esercizio della discarica in questione;

Decreta

1) di approvare il Piano di adeguamento del VI invaso della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano, presentato dalla Pontina Ambiente S.r.l., a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi, costituito dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica;
- 2 – Inquadramento territoriale;
- 3 – Indagini geologiche;
- 4 – Indagine idrogeologica con ubicazione nuovo pozzo spia
- 5 – Piano di gestione operativa;
- 6 – Piano di ripristino ambientale;
- 7 – Piano di gestione post – operativa;
- 8 – Piano di sorveglianza e controllo;
- 9 – Piano finanziario.

M



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



Nonché dai seguenti Elaborati grafici allegati:

- Tav. 10 – Planimetria , 1:5.000 del settembre 2003, a firma degli'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 11 – Planimetria catastale e stralcio di P.R.G., 1:2.000 del settembre del 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 12 – Planimetria catastale con perimetrazione dei 200 mt. reali, 1:2.000 del settembre 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 13 – Planimetria delle strutture esistenti di progetto, 1:2.000/500 del settembre 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 14 – Planimetria a sito predisposto, 1:500 del settembre 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 15 – Planimetria raccolta percolato e acque piovane in fase di esercizio, 1:500 del settembre 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 16 – Particolari costruttivi, pozzo percolato, sistemazioni finali, 1:500/200/50 del settembre 2003, a firma dell'Ing. Bruno Guidobaldi;
- Tav. 17 – Planimetria sistemazione finale con raccolta percolato, biogas e smaltimento acque piovane.

autorizzando, contestualmente, la Pontina Ambiente S.r.l. con sede legale in Roma, via Pontina 543 ed impianto sito in Cecchina di Albano Laziale – località Roncigliano, C.F. e P.IVA 04941531008 – alla prosecuzione dell'esercizio della discarica in questione.

- 2) di autorizzare la realizzazione degli interventi di adeguamento richiamati nel computo metrico estimativo – caso B – e codificati , all'interno dello stesso, sotto la lettera F che di seguito si riportano:

Descrizione interventi	Tempi di realizzazione (dall'adozione del provvedimento)
Copertura finale ai sensi del D.Lgs. 36/03 Interventi integrativi	A completamento delle volumetrie autorizzate



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



avendo cura di salvaguardare le vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente.

3) di integrare, al fine di rendere il decreto 55/05 unitario rispetto al presente atto e conforme all'attività effettivamente svolta, il punto 7 – Rifiuti originati dall'attività svolte dall'impianto - con il codice CER 19 05 99 – rifiuti non specificati altrimenti provenienti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi.

4) di approvare la Relazione esplicativa per la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di via Ardeatina Km. 24,640 – Cecchina di Albano Laziale (RM), predisposta dagli Uffici, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale,

5) di determinare, sulla base di quanto riportato nella relazione di cui al punto 4) e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/03 e dalla L.R. 27/98 art. 29 comma 2, la tariffa di accesso dell'impianto in questione, in euro 82,3277 tonnellata;

In aggiunta a detta tariffa i Comuni utenti dovranno riconoscere al gestore la quota di post-gestione dei rifiuti effettivamente conferiti in discarica secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 630/04 e s.m.i., il benefit ambientale, come quantificato nel punto 9.3.6.2 dell'allegato al Decreto Commissariale n. 15/05, e le tasse ed imposte di legge.

A seguito dell'approvazione del suddetto piano di adeguamento la discarica in questione risulta come di seguito autorizzata:

1. Ubicazione della discarica

L'impianto di discarica oggetto del presente provvedimento è localizzata nel Comune di Albano Laziale – Cecchina, località "Roncigliano"

Il sito in questione è censito al N.C.T. del Comune di Albano Laziale al Foglio n. 20, con le particelle 41 p., 223 p., 222, 225 p., 224, 92, 226, 227 p, 359, 361, 44, 229 p.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



2. Categoria della discarica

La discarica oggetto di rinnovo di autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/03, nonché al decreto 3 agosto 2005 (G.U. n. 201 del 30.08.2005), è classificata: discarica rifiuti non pericolosi ed è a servizio dell'impianto di trattamento e selezione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani autorizzato con decreto n. 55 del 7 ottobre 2005.

3. Capacità della discarica

La capacità totale della discarica è pari a 420.000 mc, per un quantitativo di rifiuti conferibile stimato in 378.000 t e comunque, tenendo conto del processo di assestamento dei rifiuti abbancati, nel limite delle quote previste in progetto.

La capacità residuale, alla data di adozione del presente provvedimento, è stimata pari a 280.000 mc (252.000 tonnellate di rifiuti c.a.).

4. Rifiuti conferibili presso la discarica di servizio :

La società potrà avviare nella discarica in questione, i rifiuti individuati dai seguenti codici C.E.R.:

Rifiuti derivanti dal processo di trattamento dell'impianto autorizzato con decreto 55/05

CER	Descrizione
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti)
19 05 03	Compost fuori specifica (*)
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti*

(*) in sostituzione del terreno di ricopertura dei rifiuti collocati in discarica

Rifiuti conferibili direttamente in discarica senza ulteriori trattamenti



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



CER	Descrizione
19 08 01	Vaglio
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
20 01 28	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 02	Terra e Roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature

Fatte salvi i divieti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/03 e nel pieno rispetto di quanto riportato nel D.M. 3 agosto 2005 relativamente ai rifiuti non pericolosi.

5. Modalità di gestione dei rifiuti in discarica

La società, in fase di gestione operativa dei rifiuti in discarica dovrà attenersi a quanto riportato nel piano di gestione operativa sopra approvato.

6. Operazioni di gestione autorizzate presso la discarica

- D1: Deposito sul o nel suolo.
- Utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) per la ricopertura dei rifiuti abbancati.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



7. Modalità di chiusura al termine della gestione operativa e durata della gestione post-operativa della discarica

La società dovrà procedere alla chiusura della discarica nel rispetto di quanto riportato nel piano di adeguamento sopra approvato. Dalla presa d'atto dell'avvenuta chiusura ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 36/03 e per un periodo di trenta anni, la società dovrà procedere alla gestione post-operativa della discarica adottando tutte le azioni richiamate nell'approvato piano di gestione post operativa che dovrà, in ogni caso prevedere, la rilevazione dei parametri delle acque sotterranee previsti dalla tabella 1, almeno per quanto riguarda i parametri fondamentali, del D.Lgs 36/03.

8. Piano di ripristino ambientale

La società Pontina Ambiente S.r.l. e per essa il proprio rappresentante legale pro tempore, all'atto della chiusura della discarica, dovrà eseguire il piano di ripristino ambientale riportato nel piano di adeguamento su approvato.

9. Garanzie finanziarie

Le garanzie finanziarie relative alla gestione della discarica sono ricomprese in quelle presentate dalla società e relative all'impianto autorizzato con Decreto n. 55/05.

Pertanto, entro 30 giorni la società dovrà provvedere ad integrare dette garanzie finanziarie facendo esplicito riferimento anche al presente provvedimento.

La società resta, in ogni caso obbligata a presentare, all'atto della chiusura della discarica di servizio in questione le garanzie finanziarie di cui all'art 14 comma 2 del D.Lgs. 36/03 calcolandole come prodotto tra le quantità di rifiuti effettivamente conferite in discarica espresse in tonnellate e il valore di 13, 925 euro così come disposto dalla DGR 630/04 e s.m.i. nonché ad accantonare in apposito rateo di bilancio le somme derivanti dalla quota di tariffa destinata alla post gestione che i comuni anticiperanno all'atto del conferimento dei rifiuti.



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



10. Tariffa di accesso all'impianto

Il costo di accesso in discarica è da ritenersi ricompreso nella tariffa di cui al punto 5 del presente decreto.

11. Prescrizioni

- 1) La società dovrà attenersi a quanto esplicitamente riportato nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Roma ai sensi del D.P.R. 203/88 per quanto attiene alla discarica e ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.Lgs. 152/99 per quanto attiene all'impianto di preselezione richiamato nelle premesse;
- 2) La società dovrà rispettare ed adempiere a tutto quanto riportato negli approvati piani di Gestione Operativa, di Gestione Post Operativa, di Ripristino Ambientale e di Sorveglianza e Controllo. Relativamente al Piano di Sorveglianza e Controllo il Commissario Delegato si riserva di apportare ulteriori prescrizioni su indicazioni dell'ARPA Lazio.
- 3) entro 120 giorni la società dovrà presentare uno studio relativo al biogas prodotto dalla discarica, che consenta di monitorare eventuali rilasci in atmosfera;
- 4) prima della realizzazione delle opere di chiusura la società dovrà verificare, anche attraverso prove sperimentali, che i materiali artificiali che verranno utilizzati rispondano pienamente in termini di equivalenza idraulica a quanto richiesto al punto 2.4.3 del D.Lgs. 36/03. In alternativa dovranno conformarsi a quanto disposto dalla legge.
- 5) la società dovrà presentare almeno una volta all'anno una relazione in merito ai tipi e ai quantitativi dei rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che post operativa.
- 6) la società dovrà trasmettere, ogni anno a partire dall'esercizio 2005, entro 90 giorni dall'approvazione, copia del bilancio societario certificato da idonea società di revisione.

Fermo restando quanto sopra, resta a carico della società l'attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 57/05 secondo le modalità che verranno fissate dall'Autorità Competente in materia.

M



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



La società dovrà, in ogni caso attenersi, alla normativa ambientale e sanitaria vigente.

In caso di variazione la società dovrà comunicare ai competenti Uffici regionali, il nominativo dell'eventuale nuovo Amministratore pro tempore e dell'eventuale nuovo Direttore Tecnico.

Fermo restando le sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento alle prescrizioni date comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

Il Soggetto Attuatore per propria autotutela potrà introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a notificare copia del presente provvedimento alla società Pontina Ambiente s.r.l.. Provvederà, altresì, a trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Roma, al Comune di Albano, all'Arpa Lazio e all'APAT per il seguito di competenza.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Dott. Stefano Laporta